

# COMUNE DI SPORMINORE



## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(Approvato con deliberazione Consigliare n 31 d.d. 28/12/2016 )

## **PREMESSA**

Il regolamento rurale nasce per disciplinare comportamenti che, pur essendo legati al mondo dell'agricoltura, hanno riflessi sul resto della collettività. Come tali, quindi richiedono un'attenta riflessione sulla potestà di intervento in capo all'autorità locale, responsabile della pubblica sicurezza e della civile convivenza dei suoi abitanti.

Grazie allo strumento del regolamento, il Consiglio Comunale ha facoltà di individuare obblighi e divieti, costruendo le norme a partire dal tessuto territoriale, dagli usi e dai costumi della nostra comunità.

Di seguito si riportano le ragioni delle scelte che hanno indotto il Consiglio Comunale a disciplinare determinati comportamenti, mediante norme adeguate.

### **Applicazione delle norme e analisi giuridica**

Alcune norme contenute nel presente regolamento sono al centro di delicate contrapposizioni tra più normative. Si tratta in particolare delle norme che regolano le distanze delle colture dalla sede stradale. La materia trova infatti disciplina nei seguenti strumenti giuridici:

- Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione - norme statali;
- Codice Civile - norme statali;
- regolamenti comunali - norme di rango secondario.

Sull'argomento vi sono quindi orientamenti giuridici contrapposti. L'analisi della complessa situazione porta tuttavia a concludere quanto segue:

- a) pare possibile individuare distanze diverse, fuori dal centro abitato come anche all'interno, mediante lo strumento del regolamento comunale;
- b) pare altresì ammissibile che il Comune stabilisca proprie sanzioni per le singole fattispecie trasgressive.

In via precauzionale il Consiglio Comunale ritiene comunque che per fondi attigui alla viabilità statale e provinciale si applichino le norme previste dal Codice della Strada.

In ordine alle distanze da osservare, le norme in esame pongono l'attenzione su concetti diversi di strada e confine stradale. Da un lato, si fa valere la mappa catastale o atti di acquisizione, dall'altra, in caso d'incertezza mappale o del titolo acquisitivo si rinvia alla pronuncia in sede giudiziale, in altre sedi ancora si parla di occupazione acquisitiva, che produce a titolo originario l'acquisto della demanialità dell'area privata.

Dato che lo scopo delle presenti norme è quello di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, intesa sia veicolare che pedonale nell'ambito della strada, indipendentemente da qualsiasi

questione in ordine alla esatta individuazione della proprietà dell'area occupata dalla strada, fa fede la trasformazione ex facto e non ex iure della strada.

### **Tipologia di piantagioni**

Poiché, a seconda della tipologia delle piantagioni sussistono diverse altezze, ampiezza di rami e polloni che gli alberi possono sviluppare, occorre individuare a priori le caratteristiche di dette piante. In particolare si considerano:

- piante a taglia bassa (porta-innesti nanizzanti tipo M26, M9);
- piante a taglia media (porta-innesti medi tipo M7, MM 106);
- piante ad alto fusto (porta-innesti vigorosi tipo M11, MM 111, Franco).

Data la vocazione tradizionale delle zone della Valle di Non alla coltivazione di alberi da frutto e segnatamente alla messa a dimora del melo, tra parentesi sono indicati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo alcuni porta-innesti. Per la definizione completa delle tipologie di piantagioni, si rimanda all'articolo 892 del codice civile.

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli come definiti dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada, e dei pedoni. Può essere:
  - Pavimentata,
  - non pavimentata,
  - pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
  - privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
  - privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, senza alcuna trascrizione.
2. Il presente regolamento disciplina le strade che a tale fine vengono di seguito definite:
  - a) strade comunali o consorziali/private a uso pubblico ad esclusivo servizio delle aree agricole (categoria "A");
  - b) strade provinciali e statali (categoria "B");
3. Con ciglio strada si intende il limite della strada rappresentato dal bordo esterno della pavimentazione ovvero dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Qualora la larghezza della strada così calcolata sia inferiore ai 2,50 metri,

le distanze dalle piantagioni dovranno essere misurate partendo dal centro della strada stessa così come esistente nello stato di fatto e computando, al fine dell'individuazione del ciglio strada, da ambo i lati 1,25 metri, indipendentemente se tutta o parte della strada sia pavimentata o meno. Tale distanza va misurata sulla retta condotta perpendicolarmente all'asse stradale.

4. Con centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
5. Con elementi accessori degli impianti si intendono, a titolo esemplificativo, i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a "goccia" o sotto-chioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili.

## **TITOLO II - DISTANZE PER PIANTAGIONI E OPERE ACCESSORIE**

### **Articolo 2 - Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade**

1. La distanza da rispettare dal ciglio strada, come definito al comma 3 dell'articolo 1, per la messa a dimora di alberi da frutto o di altre piante, va misurata sulla retta condotta perpendicolarmente all'asse stradale a partire dal ciglio stradale e non può essere inferiore, distintamente per le seguenti tipologie di strada, a:
  - a) Strade di categoria "A":
    - 1,50 metri per impianti a taglia bassa,
    - 2,00 metri per impianti a taglia media,
    - 3,00 metri per impianti ad alto fusto.
  2. Per quanto riguarda le siepi, che abbiano un'altezza massima da terra di 2 metri, la distanza dal ciglio strada non può essere inferiore a:
    - a) 0,50 metri, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra inferiore ad 1 metro;
    - b) 0,80 metri, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra compresa tra 1 metro e 2 metri.
  3. Le distanze di cui ai precedenti commi non si applicano alle piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che il loro mantenimento costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In caso di accertato pericolo lungo le strade di categoria "A", entro i limiti del centro abitato l'Amministrazione comunicherà al proprietario del fondo le circostanze specifiche, invitando lo stesso al ripristino delle distanze come da presente regolamento entro un dato termine, decorso il quale l'inottemperanza sarà sanzionata a termini del successivo art 7.
  4. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dai commi precedenti, deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di

intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze sopra menzionate, ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

5. Fatto salvo il rispetto delle distanze per la messa a dimora delle piantagioni di cui sopra, è inoltre fatto obbligo ai proprietari di terreni a confine della strada di effettuare regolarmente il taglio di rami e della vegetazione che si protendono oltre il confine stradale, restringono o danneggiano la strada, nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

### **Articolo 3 - Distanze delle opere accessorie dalle strade**

1. Impianti, elementi accessori, ostacoli fissi ed ostacoli mobili, quali ad esempio massi, pietre di grosse dimensioni, tiranti, pali per controventata, accessori dell'impianto irriguo, ecc. emergenti oltre 10 centimetri dal suolo dovranno essere adeguatamente segnalati e posati/installati ad una distanza dal ciglio strada di almeno:
  - a) 1,00 metro in prossimità delle strade appartenenti alle categorie "A" ;
2. Le predette distanze non valgono per la posa dei tiranti in metallo a sostegno laterale degli impianti, posti a monte o a valle di esistenti murature di contenimento, escluse le "terre armate", nel caso in cui detta muratura sia superiore a 50 cm.
3. Le terre armate realizzate in campagna per il miglior sfruttamento del terreno, sono considerate a tutti gli effetti "costruzioni" e pertanto sono soggette al rispetto di distanze ed altezze previste nelle norme di attuazione del PRG e nel regolamento edilizio comunale.
4. Per quanto riguarda cordoli e recinzioni, si rimanda entro i limiti del centro abitato, all'applicazione del Regolamento edilizio comunale vigente.
5. La modifica della quota dei fondi agricoli adiacenti alla pubblica viabilità deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Sono in ogni caso vietate, su tutte le strade, le modifiche di quota che comportino l'immissione di acqua o ristagno idrico sulla carreggiata. Drenaggi e altre opere per lo scolo dei liquidi a servizio dei fondi agricoli vanno obbligatoriamente collegati alla rete di scarico e non lasciati a dispersione in prossimità del confine stradale. L' allacciamento dei drenaggi va in ogni caso preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
6. È ammessa a bordo strada sul lato a monte, per il contenimento del terreno sovrastante, la realizzazione di muri in cemento in allineamento a quelli preesistenti (se su entrambi i lati, in allineamento a quello più arretrato rispetto al bordo strada) ovvero ex novo con un arretramento di cm 30 dal ciglio strada, in entrambi i casi di altezza max cm. 80 e larghezza minima cm. 30.

### **Articolo 4 - Ulteriori Divieti ed obblighi**

7. Sulle strade di categoria "A" è ammessa la circolazione di mezzi a motore esclusivamente a coloro che si recano nei fondi agricoli per effettuare le lavorazioni. Durante il periodo invernale, inoltre, in presenza di neve o ghiaccio, è vietata la circolazione di qualsiasi mezzo. In prossimità degli accessi sarà presente adeguata segnaletica che richiama la presente norma.

8. E' vietata la lavorazione del terreno nella fascia di rispetto di 0,50 metri dal ciglio della strada.
9. Deve evitarsi la dispersione di terra, erba e qualsiasi altro materiale sulla lungo le strade ed in caso ciò accada è fatto obbligo di provvedere immediatamente al ripristino della pulizia stradale.
10. Sono vietate le lavorazioni agricole quali la macinazione dei residui di potatura o attività simili eseguite all'interno della carreggiata al fini di evitare sia il danneggiamento del manto stradale che situazioni di pericolo per la circolazione.
11. Durante il periodo invernale è vietato creare accumuli di neve che ostruiscano l' accesso alle strade.

### **TITOLO III - CIRCOLAZIONE SULLE STRADE**

#### **Articolo 5 - Divieti e deroghe alla circolazione**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, il Comune stabilisce con propria ordinanza il limite di portata sulle strade a servizio delle aree agricole, rendendolo noto mediante apposita segnaletica di divieto di circolazione. In particolare sulle medesime strade è vietato circolare con mezzi a pieno carico con massa superiore alle 15 tonnellate e procedere ad una velocità superiore ai 40 chilometri orari. In presenza di ghiaccio e/o neve è fatto divieto circolare sulle strade Comunali.
2. È ammessa deroga al limite di portata previsto al punto precedente nei seguenti casi:
  - a. lavori di bonifica con solo trasporto iniziale e finale dei mezzi necessari ad effettuare lo scasso del terreno (es. escavatore, pala gommata);
  - b. lavori di bonifica autorizzati per i quali in ragione dell'entità dei medesimi la Giunta Comunale si riserva di richiedere il deposito di una cauzione anche mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o con assegno per i lavori di piccola entità;
  - c. per il trasporto di frutta, esclusivamente raccolta nei campi da cui tale strada proviene, si ammette la circolazione di mezzi con portate fino a 25 tonnellate purché dotati di 3 o più assi, e solo nel caso in cui non esista un percorso alternativo.

### **TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Articolo 6 - Controlli**

1. Spetta al comune prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse nei precedenti articoli, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza.

#### **Articolo 7 - Sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 commi 1, 2 e 3, all'articolo 3 commi 1, 3, 5 e all'articolo 4 commi 4 e 5 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di

una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

2. Nel caso di inottemperanza all'obbligo della messa in pristino di cui al precedente comma 1, accertata entro tre mesi dalla scadenza del termine a provvedere, si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 300,00 (min.) ad Euro 3.000,00 (max), fermo restando l'obbligo del ripristino dei luoghi.
3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 7 dell'articolo 2 (vegetazione o altro sporgente oltre il confine stradale), il Sindaco, dopo aver riconosciuta la regolarità dell'accertamento dell'illecito, ordina la riduzione al primitivo stato entro giorni 15 dalla data della notifica all'interessato dell'intimazione. Decorso infruttuosamente tale periodo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, con rivalsa della spesa. Nei casi di urgenza, il Sindaco fa eseguire immediatamente, d'ufficio, i lavori di ripristino, addebitando al trasgressore le spese sostenute.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e relative alla circolazione, chiunque circoli in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 del presente regolamento è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 2.000,00. In caso di danni al patrimonio stradale è altresì tenuto al ripristino a propria cura e spese. In difetto, il Comune provvederà direttamente con proprio personale, e successivo addebito delle spese.
5. Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 1.500,00.
6. Per l'esecuzione delle sanzioni, pecuniaria ed accessoria, di cui ai precedenti commi si rinvia, fatte salve le competenze, alle procedure previste dal Codice della strada, alle disposizioni contenute nella legge 689/81 e ss.mm. e al regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.